

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1126 del 26/02/2026
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Reggio Emilia, richiesta dall'impresa UNIPOLRENTAL S.P.A. per l'attività di noleggio autoveicoli
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1176 del 26/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisei FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 18687/2022

DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Reggio Emilia, richiesta dall'impresa UNIPOLRENTAL S.P.A. per l'attività di noleggio autoveicoli.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza di AUA inoltrata dal SUAP di Reggio Emilia ad ARPAE SAC in data 05/05/2022, e acquisita al protocollo con PG/75391 – pratica Sinadoc 18687/2022 – inviata dal legale rappresentante della UNIPOLRENTAL S.P.A. (P.IVA 01610670356) con sede legale nel comune di Reggio Emilia – via G.B.Vico n.10/C - provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di noleggio autoveicoli svolta presso l'impianto ubicato in comune di Reggio Emilia - **via G.B.Vico n.10/C**, provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. n.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di

indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005;

- L.R. n. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di Bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2 del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE, con nota PG/83966 del 19/05/2022, veniva trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita poi con PG/169670 del 17/10/2022 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- nel corso del procedimento amministrativo è stato acquisito al protocollo PG/181001 del 03/11/2022 il parere del Gestore del Servizio Idrico integrato IRETI Spa in cui viene riportato che *"le acque meteoriche di piazzale, seppur sottoposte a scopo di estrema cautela a trattamento di disoleatura, risultano escluse dall'ambito di applicazione della normativa delle acque di prima pioggia/dilavamento, e non possono essere recapitate in pubblica fognatura"*;
- la Ditta, con nota PG/6014 del 13/01/2023, ha modificato la domanda di AUA richiedendo l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale;
- con PG/17544 del 31/01/2023 ARPAE SAC ha richiesto pertanto i relativi pareri di competenza per lo scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale;
- con PG/59690 del 04/04/2023 ARPAE SAC comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP trasmetteva le integrazioni ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/79665 del 08/05/2023;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Reggio Emilia per la matrice acque (PG/34860 del 27/02/2023);
- Parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale (PG/4046 del 12/01/2026);

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa UNIPOLRENTAL S.P.A., per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di noleggio autoveicoli in Comune di Reggio Emilia, Via G.B.Vico n.10/C - Provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **UNIPOLRENTAL S.P.A.**, P.IVA 01610670356, nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di Reggio Emilia via G.B.Vico n.10/C - provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/SETTOR E AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/06 (artt. 124 e 125)	ARPAE
Rumore	Comunicazione di cui all'art.8, comma 4 , della Legge n.447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A4 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque di prima pioggia"
- Allegato E "Comunicazione di impatto acustico (art.8, comma 4 della Legge n.447/95)"

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del DPR n. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione

incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

6. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP di Reggio Emilia ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Reggio Emilia e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque di prima pioggia

La Ditta si occupa di noleggio di autoveicoli. Nel sito non è presente un'attività produttiva ma viene erogato un servizio venendo smistati, e temporaneamente parcheggiati, alcuni veicoli della flotta aziendale.

La presente autorizzazione è relativa allo scarico S2 in acque superficiali delle acque di prima pioggia che derivano dal piazzale adibito al rimessaggio degli automezzi. La superficie complessiva servita è di 4.400 m².

Le acque di pioggia sono trattate con un impianto, dotato di quadro elettrico e dispositivi di allarme acustico e visivo, costituito da:

- pozzetto deviatore delle acque di prima pioggia;
- una vasca di prima pioggia del volume totale di 29 m³ dotata di sensore di pioggia ed elettropompa sommersa con portata 10 m³/h (2,7 l/s). E' presente inoltre una pompa di emergenza.
- un disoleatore statico a coalescenza di separazione grassi/ idrocarburi non emulsionati di portata nominale 4 l/s e del volume di separazione di progetto pari a 4 m³, dotato di filtro a coalescenza;
- pozzetto ispezione.

Le acque di seconda pioggia sono scaricate anch'esse nel medesimo punto di scarico S2 in corpo idrico superficiale.

All'impianto di depurazione, unitamente alle acque di prima pioggia, sono convogliate anche le acque meteoriche delle coperture, raccolte tramite rete fognaria aziendale esistente.

Il corpo idrico recettore è il fosso interpodereale recapitante nel Canale Fossetta della Torretta di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

E' presente un secondo punto di scarico denominato S1 delle acque reflue domestiche dei servizi igienici recapitanti in pubblica fognatura. Tali acque, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/06, sono sempre ammesse nel rispetto del Regolamento di fognatura del Gestore del SII e pertanto non necessitano di un'autorizzazione espressa.

La planimetria di riferimento è la tavola 3A acquisita al PG/79665 del 08/05/2023 e allegata alla presente.

PRESCRIZIONI

- 1) Nella realizzazione dell'intervento dovranno essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
- 2) L'installazione dell'impianto di prima pioggia deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. La Ditta dovrà essere in possesso della dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate; tale dichiarazione dovrà essere disponibile per messa in visione agli agenti accertatori.
- 3) Deve essere eseguito un collaudo funzionale dell'impianto di prima pioggia da parte di tecnico abilitato; tale documentazione dovrà essere disponibile per messa in visione agli agenti accertatori.
- 4) A valle dell'impianto di depurazione, e a monte idraulico del punto di scarico, deve essere presente un pozzetto di prelievo e ispezione, assunto per il controllo dello scarico delle acque di prima pioggia, che deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicati in modo visibile.

- 5) Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
- 6) Le caratteristiche dello scarico, a valle del trattamento con impianto di depurazione, devono rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/06 in relazione ai parametri SST, COD, e idrocarburi totali.
- 7) Deve essere effettuato, con cadenza almeno annuale, un campione rappresentativo delle acque di prima pioggia, la cui analisi attestino la conformità dello scarico con la Tabella di riferimento in relazione ai parametri significativi, su un campione prelevato con campionamento medio-composito della durata di 3 ore, oppure di durata inferiore qualora lo scarico sia di durata inferiore alle 3 ore.
- 8) Gli esiti degli autocontrolli sopra citati devono essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.
- 9) La pompa all'interno della vasca di prima pioggia deve essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore, con una portata pari a quella dichiarata nel progetto in l/sec.
- 10) La ditta deve effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica DIN 1999 parte 2, par. 5 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto.
- 11) Con adeguata periodicità devono essere eseguiti gli spurghi delle vasche di prima pioggia e degli impianti di disoleazione. I rifiuti (fanghi) derivanti dall'impianto di trattamento delle acque dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente. La ditta prima dell'attivazione dello scarico dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
- 12) Deve essere garantito il deflusso del refluo nel punto di scarico nel corpo idrico recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4 della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla valutazione di impatto acustico, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, e acquisita al protocollo Arpae PG/6014 del 13/01/2023, emerge:

- che i livelli di rumorosità presso il perimetro dell'attività e presso i recettori sensibili individuati, sono inferiori ai limiti assoluti associati alla classe III
- livelli in previsione sono tali da non violare il criterio differenziale che si applica all'interno degli ambienti abitativi e degli uffici.

Pertanto, fermo restando le condizioni progettuali presentate, l'attività svolta dalla Ditta in oggetto è conforme alle prescrizioni di cui all'attuale legislazione vigente in materia di rumore.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.